



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

AGEVOLAZIONI FISCALI ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE SULL'USO DEL GPL E DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 8 , COMMA 10, LETT. C), PUNTO 4, DELLA LEGGE 23/12/1998, n. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - PROVVEDIMENTI.

NR. Progr. 40

Data 08/04/2014

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di SECONDA CONVOCAZIONE in data 08 APRILE 2014 alle ore 19,30.

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze, oggi 08 APRILE 2014 alle ore 19:30 in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	GIANNINI STEFANO	X		12.	SILIQUNI DAVIDE	X	
2.	BASCHETTI CLAUDIO	X		13.	FABBRI MAURO	X	
3.	SIGNORINI LIVIA	X		14.	TIRAFERRI SILVIA	X	
4.	D'ACHILLE FABIO	X		15.	CASADEI PAOLO		X
5.	SEMPRINI IVAN		X	16.	MIGNANI ANTONIO		X
6.	PICCIONI FABRIZIO	X		17.	ZANGARI ROSARIO		X
7.	FERRI GIUSEPPINA	X		18.	VANDI MAURIZIO		X
8.	GIANOTTI PAOLA	X		19.	SENSOLI MARCO		X
9.	CECCHINI MARINA		X	20.	PESARESI SONIA		X
10.	VALENTINI FILIPPO	X		21.	RONCHI LUCILLA KETTI		X
11.	GIOVANETTI DANIELE		X				

È presente l'Assessore:
UBALDINI MARCO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott. PIRACCINI LIA.

Il Presidente del Consiglio Comunale, BASCHETTI CLAUDIO, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: D'ACHILLE FABIO, GIANOTTI PAOLA, SENSOLI MARCO

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE Tecnico - Ambientale Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 03/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Alberto Gerini

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO

Data

OGGETTO:

AGEVOLAZIONI FISCALI ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE SULL'USO DEL GPL E DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 8 , COMMA 10, LETT. C), PUNTO 4, DELLA LEGGE 23/12/1998, n. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Fabrizio Piccioni;

PREMESSO che l'**art. 8, comma 10, lett. c), punto 4)**, della **Legge 23/12/1998 n. 448**, come modificato dall'**art.12, comma 4**, della **Legge 23/12/1999, n. 488** (Legge Finanziaria 2000), ha esteso a nuove fattispecie la concessione di una **riduzione del prezzo** sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili da riscaldamento (in qualità di **agevolazione fiscale** sul prezzo di acquisto di detti combustibili), non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise, rendendolo tra l'altro applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili distribuiti attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi (gasolio e GPL), impiegati nei **comuni non metanizzati** ovvero nelle **frazioni dei comuni non metanizzati** ricadenti nella **zona climatica "E"** di cui al D.P.R. 26/08/1993, n. 412 (avente ad oggetto *"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge n.10/91"*) da doversi individuare con **decreto** del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

PREMESSO, in particolare, che con tale **art. 8, comma 10, lett. c), punto 4)**, della **Legge n.488/98** e succ. modif. (così come poi anche ulteriormente specificato e ribadito con l'**art. 13, comma 2**, della **Legge 28/12/2001, n. 448**), si è stabilito, a decorrere **dall'anno 1999**, al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al **gasolio** ed al **gas di petrolio liquefatto (GPL)** usati come **combustibile per il riscaldamento**, una riduzione del costo degli stessi combustibili nelle misure ivi indicate, applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei **comuni non metanizzati o nelle frazioni non metanizzate dei comuni** ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/93 da individuare annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati anche se tali comuni siano stati esclusi dall'elenco sopra indicato da approvare con il **decreto** del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (tale delibera consiliare, poi, deve essere trasmessa al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno);

ACCERTATO che l'**intero territorio** del Comune di Misano Adriatico risulta classificato in **zona climatica "E"**, secondo quanto previsto dall'art. 2 e dalla tabella denominata "allegato A" al già citato D.P.R. 26/08/1993, n. 412;

VISTO l'**art. 4, comma 2, del Decreto-Legge 30/09/2000, n. 268** convertito, con modificazioni, dalla **Legge 23/11/2000, n. 354**, come successivamente modificato dall'**art. 27, comma 3**, della **Legge 23/12/2000, n. 388** (legge Finanziaria 2001), che testualmente dispone: *"Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488, per «frazioni di comuni» si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del CENTRO ABITATO ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. ... omissis"*;

VISTO l'art. 4, comma 3, del Decreto-Legge 30/09/2000, n. 268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/11/2000, n. 354, che testualmente dispone: *“Nel n. 4) della lettera c) del comma 10, dell'art. 8, della legge 23/12/1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n.488/'99, il riferimento alle **frazioni** di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.”*;

VISTO l'art. 27 della legge 23/12/2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001) - (tale art. 27 concerne *“Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali”*);

VISTA la **Determinazione 23/01/2001** Prot. n. 26/DCPC/UDC-CM dell'**Agenzia delle Dogane** recante *“Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste all'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30/01/2001, n. 24, con la quale vengono impartite le istruzioni e i chiarimenti interpretativi relativamente all'estensione alle nuove fattispecie, contemplate nell'art. 12, comma 4, della Legge n. 488/99, della riduzione del prezzo di che trattasi, rendendole di fatto operative ed autorizzando l'applicazione dell'agevolazione in questione;

VISTA la Determinazione 31/01/2001 Prot. n. 48/UDC-CM dell'Agenzia delle Dogane recante *“Applicazione art. 27, comma 2, legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001). Determinazione direttoriale del 23/01/2001, recante istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste all'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.”*;

CONSIDERATO che l'**art. 1, comma 3**, della citata **Determinazione 23/01/2001** dell'**Agenzia delle Dogane** Prot. n. 26/DCPC/UDC-CM definisce il concetto di “CENTRO ABITATO” richiamato dall'art. 27, comma 3, della Legge 23/12/2000, n. 388 come quello definito dall'art. 3, comma 1, n. 8), del NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e succ. modif. [si ripete ancora che l'art. 27, comma 3, della Legge n. 388/00 ha disposto che il **beneficio fiscale** concesso dallo Stato per l'acquisto dei combustibili in parola **trova applicazione** anche alle **frazioni non metanizzate** (intese come **porzioni edificate** di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/93), **ivi comprese le aree su cui insistono case sparse**, ubicate a qualsiasi quota, dei comuni ricadenti nella **zona climatica E** di cui al predetto D.P.R. n. 412/93 (anche se detti comuni non siano stati inseriti nell'elenco redatto con il decreto del Ministro delle Finanze ivi richiamato e che siano state individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale), ma **non trova applicazione** alle **frazioni** o alle **porzioni edificate** del territorio comunale che siano ubicate all'interno del CENTRO ABITATO ove ha sede la casa comunale];

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 40 del 15/06/2001**, ad oggetto: *“Legge 23/12/1998, n. 448 - Art. 8, comma 10, lett. c), punto 4). Individuazione zone comunali non metanizzate.”*, con la quale questa Amministrazione Comunale ha individuato (anche cartograficamente, mediante la planimetria ivi allegata) **le frazioni o le aree su cui insistono le case sparse appartenenti alle zone non metanizzate** del territorio di Misano Adriatico, per le quali risulta possibile applicare le agevolazioni fiscali sopra citate;

VISTO l'art. 13, comma 2, della **Legge 28/12/2001, n. 448** che, come già in precedenza accennato, nell'innovare la normativa applicabile fino al 31/12/2001 (con modifica apportata all'art.8 della citata Legge n. 448/98), disponeva che per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni fiscali in parola concesse ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4), della stessa Legge n.448/98, per l'impiego di combustibili per il riscaldamento (gasolio e GPL) in particolari zone geografiche, dovevano essere accordate, relativamente ai **comuni di fascia climatica "E"**, anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate con

apposita delibera dal consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la casa comunale;

DATO ATTO, pertanto, che con il suddetto **art. 13, comma 2**, della **Legge 28/12/2001, n.448**, le agevolazioni fiscali in parola **venivano ammesse**, per il solo periodo transitorio ivi indicato degli **anni 2002 e 2003**, anche alla **“frazione” ove si trova ubicata la casa comunale** (non limitandola più, come invece disponeva l’art. 4, comma 2, del Decreto-Legge 30/09/2000, n. 268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/11/2000, n. 354, come successivamente modificato dall’art. 27, comma 3, della Legge 23/12/2000, n. 388 - Legge Finanziaria 2001 - alle sole frazioni poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale”;

RILEVATO che le suddette agevolazioni fiscali previste dall'**art. 13, comma 2**, della **Legge 28/12/2001, n. 448**, con diverse ed ulteriori norme dello Stato, sono state continuamente **reiterate fino alla data del 31/12/2009**;

VISTO, infatti, che per tutto l'anno 2009, l'art. 2, comma 13, della Legge 22/12/2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) ha disposto testualmente *“A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”*;

RILEVATO, invece, che la citata previsione dell'art. 2, comma 13, della legge 22/12/2008, n.203 (che ha prorogato l'ampliamento dei benefici in parola anche all'intero **anno 2009**) **non è stata più reiterata** nella **Legge Finanziaria** per l'anno 2010 e che, quindi, a decorrere dal 01/01/2010 non è stato più applicabile quanto previsto dall'**art. 13, comma 2**, della **Legge n. 448/'01** e, pertanto, **dall'anno 2010 non sono più ammessi i benefici fiscali in oggetto per la frazione non metanizzata ove si trova ubicata la casa comunale** (in sostanza, dalla data del 01/01/2010 si è tornati alle previsioni normative in materia di agevolazioni fiscali per combustibili da riscaldamento antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, della Legge n. 448/'01);

RILEVATO, pertanto, che anche a seguito della suddetta mancata reiterazione, a far data dal 01/01/2010, delle disposizioni contenute nell'**art. 13, comma 2**, della **Legge 28/12/2001, n. 448**, restava invece salva l'applicazione del beneficio fiscale in oggetto alle **“... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del CENTRO ABITATO ove ha sede la casa comunale**, ivi comprese le aree su cui insistono **case sparse**” (si veda la definizione di “frazione di comune” indicata dal precedentemente citato art. 4, comma 2, del Decreto-Legge 30/09/2000, n. 268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/11/2000, n.354, come successivamente modificato dall’art. 27, comma 3, della Legge 23/12/2000, n. 388 - Legge Finanziaria 2001 -);

DATO ATTO che a seguito della suddetta mancata reiterazione, a far data dal 01/01/2010, delle disposizioni contenute nell'**art. 13, comma 2**, della **Legge 28/12/2001, n. 448**, si è reso necessario adottare (anche a seguito delle interpretazioni sulla complessa situazione normativa applicabile fornite mediante varie Circolari/Note dell'Agenzia delle Dogane) una **nuova deliberazione** del Consiglio Comunale che desse conto delle **zone del territorio comunale** per le quali si sarebbero potuti ancora applicare i **benefici fiscali** in parola;

VISTA, quindi, la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 137 del 18/11/2010**, ad oggetto: *“Riconoscimento e conferma della frazioni non metanizzate del comune di Misano Adriatico al fine dell'applicazione delle agevolazioni fiscali sull'uso del GPL e del gasolio per il riscaldamento art.8, comma 10, lett. c), punto 4, della legge 23/12/1998, n. 448 e ss.mm.ii. - Modifiche norme statali.”*, con la quale, a seguito della mancata reiterazione, a far data dal 01/01/2010, delle disposizioni contenute nell'**art. 13, comma 2**, della **Legge 28/12/2001, n. 448**, sono state **individuare (e confermate** rispetto a quanto già approvato dal Comune di Misano Adriatico con la precedente citata delibera C.C. n. 40 del 15/06/2001, per le motivazioni esposte nelle premesse della stessa delibera C.C. n. 137/2010), ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4),

della Legge 23/12/1998 n. 448 e succ. modif., **le frazioni e/o le porzioni edificate e/o le aree su cui insistono le case sparse appartenenti alle zone non metanizzate** del territorio comunale di Misano Adriatico nelle quali risulta possibile applicare le agevolazioni fiscali indicate nelle norme citate in premessa e, conseguentemente, sono state individuate le aree del territorio comunale non ricadenti nel "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale (la delimitazione di tale "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale, nella quale non sono ammessi i benefici fiscali in parola, è stata a suo tempo riportata nella **planimetria** allegata sotto la lettera "A" alla citata deliberazione C.C. n.137/2010), **e che risultino altresì esterne alla fascia di larghezza di 20 metri per lato dalla condotta di distribuzione del gas metano gestita per l'intero territorio comunale dal concessionario Società SGR Rimini** (al fine di poter ottenere i **benefici fiscali** in parola devono, infatti, sussistere entrambe le due suddette condizioni: l'immobile deve essere ubicato **al di fuori del "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale** e deve altresì **risultare all'esterno della fascia di larghezza di 20 metri per lato dalla condotta di distribuzione del gas metano gestita, per l'intero territorio comunale, dal concessionario Società SGR Rimini**);

DATO ATTO che il Comune di Misano Adriatico **ha individuato cartograficamente**, con i propri precedenti atti deliberativi, il **"CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale** (all'interno del quale, alla luce della suindicata vigente normativa statale, non possono trovare applicazione i benefici fiscali in oggetto) mediante la **PLANIMETRIA** allegata alle due citate deliberazioni C.C. n. 40/2001 e n. 137/2010 (si sottolinea che la **delimitazione** di detto **"CENTRO ABITATO"** **ove ha sede la casa comunale** coincide in entrambe le due planimetrie approvate con dette delibere C.C.), per la quale si è tenuto conto, interpretandolo, di quanto a suo tempo indicato nella planimetria approvata con la delibera C.C. n. 85 del 04/08/1995 ad oggetto *"Perimetrazione centri abitati ex art. 41-quinquies L. 1150/42"* (la quale, a sua volta, è andata a sostituire l'originaria planimetria approvata con la delibera G.C. n. 719 del 16/07/1993 con la quale erano stati individuati i "centri abitati" ai sensi del Nuovo Codice della Strada) e di quanto anche indicato (per la delibera C.C. n. 137/2010) nella **planimetria** approvata in allegato alla delibera G.C. n. 253 del 23/11/2006 denominata Tavola 01 *"Delimitazione del perimetro dei centri urbani"*;

CONSIDERATO che, dopo ampia ed approfondita valutazione, è emersa la necessità di **rivedere (modificare)** la delimitazione del **"CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale** ai soli fini dell'applicazione dei benefici fiscali in oggetto (all'interno del quale, alla luce della richiamata vigente normativa, non possono trovare applicazione i benefici fiscali in oggetto) in quanto:

- a) le norme di legge dello Stato in precedenza richiamate non prevedono (non prescrivono) una "formale" definizione di **"CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale** (all'interno del quale non sono ammessi i benefici fiscali): in caso contrario, non esisterebbe alcuna possibilità interpretativa al riguardo per i comuni che, con i propri atti deliberativi, devono individuare le zone dei propri territori nelle quali siano o meno applicabili i benefici fiscali in parola;
- b) il riferimento alla definizione di **"CENTRO ABITATO"** così come definito dall'**art. 3, comma 1, n. 8**, del **Nuovo Codice della Strada** approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e succ. modif. (richiamato nelle premesse di entrambe le due precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40/2001 e n. 137/2010) viene "consigliato/proposto" dall'**Agenzia delle Dogane**, in assenza di una specifica definizione fiscale (secondo quanto indicato nella Determinazione 23/01/2001 Prot. n.26/DCPC/UDC-CM, recante *"Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste all'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche."*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30/01/2001, n. 24 nonché nella Nota Prot. R.U. n. 41017 del 12/04/2010 riguardante *"Esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488"*);
- c) l'**art. 3, comma 1, n. 8**, del **Nuovo Codice della Strada** approvato con **D.Lgs. 30/04/1992**,

n.285 e succ. modif., con il quale si definisce formalmente il concetto di “**CENTRO ABITATO**” dispone testualmente che: “**1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: ... omissis ... 8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.**”;

- d) la zona del territorio comunale a suo tempo individuata come “**CENTRO ABITATO ove ha sede la casa comunale**” (poligono chiuso) nella **planimetria** allegata alle citate deliberazioni C.C. **n. 40/2001** e **n. 137/2010** (all'interno del quale non possono trovare applicazione i benefici fiscali in oggetto) risulta essere di una superficie troppo ampia rispetto alle previsioni formali del Nuovo Codice della Strada, in quanto comprende anche corpose aree del territorio comunale **non urbanizzate** e, quindi, non possiede il requisito richiesto dal Nuovo Codice della Strada di “..... raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.” affinché possa essere definito unico “Centro abitato”;
- e) per le ragioni indicate nelle precedenti lettere a), b), c) e d) occorre, quindi, con la presente deliberazione ed ai soli fini di quanto stabilito nel presente atto ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali in oggetto (e non anche ai fini dell'applicazione delle restanti diverse norme relative alla regolamentazione del traffico veicolare e alla gestione urbanistico-edilizia del territorio o ad altre ulteriori finalità, per le quali i comuni devono delimitare i “CENTRI ABITATI” secondo le definizioni contenute nell’art. 3, comma 1, n. 8), del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e succ. modif.), provvedere a modificare la delimitazione cartografica del “CENTRO ABITATO” ove ha sede la casa comunale (all'interno del quale non potranno trovare applicazione i benefici fiscali in oggetto) individuata a suo tempo mediante la **planimetria** allegata alle due citate deliberazioni C.C. **n. 40/2001** e **n.137/2010**, dando così piena applicazione alla definizione di “CENTRO ABITATO” fornita dall’art. 3, comma 1, n. 8), del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e succ. modif.;

RILEVATO, inoltre, che le ulteriori “norme” comunali applicabili per l'individuazione dei casi in cui possono trovare applicazione, per il solo territorio del Comune di Misano Adriatico, i benefici fiscali in parola (dettagliatamente specificate nelle citate deliberazioni C.C. n. 40/2001 e n.137/2010) e, in particolare, la necessità che l'immobile interessato dalle agevolazioni sia ubicato al di fuori della fascia di larghezza di 20 metri per lato dalla condotta di distribuzione del gas metano gestita per l'intero territorio comunale dal concessionario Società SGR Rimini (secondo i criteri stabiliti con l'art. 8 del “**Regolamento comunale per la fornitura del gas agli utenti**” allegato alla convenzione stipulata con la Società Metano San Clemente S.r.l. - ora SGR Rimini – a suo tempo approvata con deliberazione C.C. n. 11 del 07/02/1994), restano del tutto invariate e, quindi, pienamente applicabili anche per il futuro;

DATO ATTO, quindi, che alla luce della suddetta interpretazione normativa relativa alla definizione di “CENTRO ABITATO” secondo il Nuovo Codice della Strada, l'Ufficio Tecnico comunale STA ha conseguentemente predisposto una NUOVA PLANIMETRIA del territorio comunale da approvarsi con la presente deliberazione (allegata sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; in particolare, alla presente deliberazione vengono allegate **due planimetrie**: l'Allegato A1 comprende la planimetria dell'intero territorio comunale, mentre l'Allegato A2 riporta lo **sviluppo** del “Centro abitato” ove ha sede la casa comunale, all'interno del quale non sono ammessi i benefici fiscali in oggetto), nella quale si è modificata, rispetto a quanto previsto dalle planimetrie approvate con le precedenti delibere C.C. n. 40/2001 e n. 137/2010, la delimitazione cartografica del “CENTRO ABITATO” ove ha sede la casa comunale (si veda il poligono chiuso delimitato con linea blu al cui interno non si avrà diritto ai benefici fiscali in oggetto in assenza di modifiche alle norme statali in premessa citate) e nella quale

si danno anche le ulteriori indicazioni/norme sull'applicabilità delle regole comunali relative all'oggetto della presente deliberazione, le quali vengono tutte interamente riconfermate con la presente deliberazione per le frazioni, le porzioni edificate e le aree sparse non metanizzate esterne allo stesso "CENTRO ABITATO";

RILEVATO che la **Società SGR Rimini**, attuale concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel territorio comunale di Misano Adriatico, provvederà, secondo quanto già in precedenza stabilito con la delibera C.C. n. 137/2010, a rilasciare, a chi ne facesse richiesta (cittadini utilizzatori di gasolio e GPL da riscaldamento al fine dell'applicazione dei benefici fiscali in oggetto), l'ATTESTAZIONE della distanza (in metri) dal confine di proprietà dell'immobile interessato alla condotta esistente della rete di distribuzione del gas metano per le parti del territorio comunale (frazioni e case sparse) che risultino ubicate all'esterno del "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale, la quale poi potrà essere presentata, dagli stessi cittadini interessati, ai propri fornitori di gasolio e GPL da riscaldamento per l'applicazione dei benefici fiscali in parola (la **Società SGR Rimini** viene, con ciò, incaricata di un pubblico servizio senza alcun aggravio di costi per questa Amm.ne Com.le);

VISTA, quindi, la **NUOVA PLANIMETRIA** del territorio comunale da approvarsi con la presente deliberazione (allegata sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; in particolare, alla presente deliberazione vengono allegate **due planimetrie**: l'**Allegato A1** comprende la planimetria dell'intero territorio comunale, mentre l'**Allegato A2** riporta lo **sviluppo** del **"Centro abitato" ove ha sede la casa comunale**, all'interno del quale non sono ammessi i benefici fiscali in oggetto), redatta dall'Ufficio Tecnico comunale STA, ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SULL'USO DEL GPL E DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO - ANNO 2014. -";

CONSIDERATO che l'adozione della presente deliberazione non comporta spese per l'Amministrazione Comunale;

VISTE le norme statali citate in premessa inerenti i benefici fiscali in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e succ. modif., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, hanno espresso i pareri che si allegano alla presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Segue discussione, registrata su supporto magnetico conservato agli atti dell'Ente;

Successivamente, con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai soli fini dell'applicazione dei benefici fiscali relativi all'acquisto dei combustibili da riscaldamento in premessa indicati (e non anche ai fini dell'applicazione delle restanti diverse norme relative alla regolamentazione del traffico veicolare e alla gestione urbanistico-edilizia del territorio o ad altre ulteriori finalità, per le quali i comuni devono delimitare i "CENTRI ABITATI" secondo le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, n. 8), del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e succ. modif.), la **NUOVA PLANIMETRIA** del territorio comunale (allegata sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; in particolare, alla presente deliberazione vengono allegate **due planimetrie**: l'**Allegato A1** comprende la planimetria dell'intero territorio comunale, mentre l'**Allegato A2** riporta lo **sviluppo** del **"Centro abitato" ove ha sede la casa comunale**, all'interno del quale non sono ammessi i bene-

fici fiscali in oggetto), la quale va a sostituire la **planimetria** a suo tempo approvata con le due deliberazioni C.C. n. 40/2001 e n. 137/2010, redatta dall'Ufficio Tecnico comunale STA, ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO AL FINE DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI SULL'USO DEL GPL E DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO - ANNO 2014. -", nella quale si è modificata, rispetto a quanto previsto dalle suddette planimetrie approvate con le stesse delibere C.C. n. 40/2001 e n. 137/2010, la delimitazione cartografica del "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale (si veda, nelle planimetrie qui allegate, il poligono chiuso delimitato con linea blu che individua detto "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale, al cui interno non si avrà diritto ai benefici fiscali in oggetto in assenza di modifiche alle norme statali in premessa citate) e nella quale si danno anche le ulteriori indicazioni/norme sull'applicabilità delle regole comunali per i benefici fiscali in parola;

- 3) di dare atto che, per il territorio del Comune di Misano Adriatico, continuano a trovare piena applicazione le **ulteriori "norme" regolamentari** dettagliatamente specificate nelle citate deliberazioni C.C. n. 40/2001 e n. 137/2010 (con la sola esclusione, quindi, della delimitazione cartografica del "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale prevista nella planimetria approvata con le stesse due deliberazioni C.C. n. 40/2001 e n. 137/2010) per le frazioni, le porzioni edificate e le aree sparse non metanizzate esterne al "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale, le quali risultano necessarie per l'individuazione dei casi in cui possono trovare applicazione i benefici fiscali in parola [in particolare, per ottenere i benefici fiscali, è altresì necessario che l'immobile interessato sia ubicato al di fuori della fascia di larghezza di 20 metri per lato dalla condotta di distribuzione del gas metano gestita per l'intero territorio comunale dal concessionario Società SGR Rimini (secondo i criteri stabiliti con l'art. 8 del "Regolamento comunale per la fornitura del gas agli utenti" allegato alla convenzione stipulata con la Società Metano San Clemente S.r.l. - ora SGR Rimini – a suo tempo approvata con deliberazione C.C. n. 11 del 07/02/1994): conseguentemente, al fine di poter ottenere i **benefici fiscali** in parola, devono sussistere entrambe le due seguenti condizioni: l'immobile deve essere ubicato **al di fuori del "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale** (così come delimitato nelle planimetrie allegate alla presente deliberazione) e deve, altresì, **risultare all'esterno della fascia di larghezza di 20 metri per lato** dalla condotta di distribuzione del gas metano gestita per l'intero territorio comunale dal concessionario Società SGR Rimini, nel rispetto dei criteri stabiliti con l'art. 8 del citato "Regolamento comunale per la fornitura del gas agli utenti"];
- 4) di stabilire che la **Società SGR Rimini**, attuale concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel territorio comunale di Misano Adriatico, dovrà provvedere a rilasciare, secondo quanto già in precedenza stabilito con la delibera C.C. n. 137/2010, a chi ne facesse richiesta (cittadini utilizzatori di gasolio e GPL da riscaldamento al fine dell'applicazione dei benefici fiscali in oggetto), l'ATTESTAZIONE della distanza (in metri) dal confine di proprietà dell'immobile interessato alla condotta esistente della rete di distribuzione del gas metano per le parti del territorio comunale (frazioni e case sparse) che risultino ubicate all'esterno del "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale, la quale poi potrà essere presentata, dagli stessi cittadini interessati ai propri fornitori di gasolio e GPL da riscaldamento per l'applicazione dei benefici fiscali in parola (la **Società SGR Rimini** viene, con ciò, incaricata di un pubblico servizio senza alcun aggravio di costi per questa Amm.ne Com.le), rilevando che la distanza di **metri 20 (venti) per lato** dalla condotta di distribuzione del gas metano all'immobile interessato è la distanza minima prescritta per l'ottenimento dei benefici fiscali in oggetto per i soli immobili che si trovino all'esterno della delimitazione cartografica riportata nelle planimetrie qui allegate, con la quale si individua il suddetto "CENTRO ABITATO" ove ha sede la casa comunale;
- 5) di prevedere che il Comune di Misano Adriatico possa inserire con apposito atto, ed in seguito a istanza motivata, nelle cosiddette aree non metanizzate, anche particelle contenenti edifici

ricadenti nella fascia metanizzata, qualora motivazioni di carattere tecnico ed economico rendano l'allacciamento alla rete particolarmente difficoltoso o oneroso;

- 6) di trasmettere il presente provvedimento consiliare al concessionario della rete di distribuzione del gas metano Società SGR Rimini, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Agenzia delle Dogane;
- 7) di dare atto che, in ragione delle modalità di individuazione dei soggetti interessati ai benefici fiscali in oggetto stabilite con le citate deliberazioni C.C. n. 40/2001 e n. 137/2010, confermate ancora oggi nella parte normativa (distanza superiore a 20 metri dalla condotta per gli immobili posti all'esterno del "Centro abitato" ove ha sede la casa comunale) con la presente deliberazione consiliare, non occorrerà a questa Amministrazione, negli anni successivi, trasmettere altre deliberazioni ai soggetti indicati al precedente punto 6), qualora non mutino le norme statali relative all'oggetto e/o non mutino le decisioni assunte da questa Amministrazione con la presente deliberazione, trattandosi di norma regolamentare comunale che risulta essere "dinamica nel tempo" in ragione dei principi applicativi fissati, non occorrendo infatti approvare una nuova planimetria anche qualora la rete gas del concessionario SGR Rimini dovesse essere ampliata, dovendo attestare la stessa SGR Rimini, ai cittadini interessati, le distanze che intercorrono, al momento della presentazione della domanda, fra la condotta gas e la proprietà degli stessi interessati (infatti, in considerazione del fatto che la distanza di 20 metri sulla base della quale viene stabilito se i cittadini hanno diritto o meno ai suddetti benefici fiscali, rende "dinamica" la norma regolamentare comunale e fa sì che non occorre che il Comune adotti nuove deliberazioni anche se la rete gas comunale viene, nel tempo, ampliata, trattandosi infatti di una soglia fisica oggettiva e legata alla distanza dell'immobile dalla rete gas, riscontrabile ed attestabile dalla Società SGR Rimini concessionaria del servizio gas metano senza alcuna necessità di dover approvare planimetrie che tengano conto di eventuali ampliamenti o modifiche della rete gas metano);
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna spesa per l'Amministrazione Comunale;
- 9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore STA.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BASCHETTI CLAUDIO

IL SEGRETARIO GENERALE
PIRACCINI LIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 aprile 2014 al 03 maggio 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Li. 18 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il 29 aprile 2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli